

**ATTI DI INDIRIZZO**

*Risoluzione in Commissione:*

La VI Commissione,

premesso che:

la più recente normativa in materia sanitaria promuove e favorisce le sperimentazioni gestionali di cui la esternalizzazione dei servizi rappresenta la punta di diamante;

esternalizzando un servizio e gravando lo stesso dell'imponibilità IVA si concretizza un effetto perverso di un ulteriore costo in quanto la prestazione finale sanitaria è esente da IVA (l'IVA sugli acquisti si trasforma sempre in un costo);

il processo innovativo che va a migliorare i servizi portando nell'ospedale nuove professionalità e sostituendosi, in massima parte al costo del personale dipendente (non soggetto ad IVA), pur conferendo qualità alla prestazione sanitaria crea costi aggiuntivi;

questo problema, prima con le banche tramite l'articolo 6 della legge n. 133 del 13 maggio 1999, recante: « disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale » e successivamente con gli assicuratori, è stato risolto, dichiarando anche in piena coerenza con le disposizioni della sesta direttiva comunitaria, la non assoggettabilità ad IVA delle prestazioni esternalizzate;

sull'IRAP alcune regioni, nell'ambito della propria autonomia e secondo quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 460 del 1997, hanno introdotto aliquote ridotte o l'intera esenzione per le ONLUS;

impegna il Governo

a riconoscere urgentemente l'esenzione dell'IVA dalle prestazioni conse-

guenti alla esternalizzazione dei servizi da parte degli operatori sanitari, pubblici e privati;

a riconoscere le stesse agevolazioni concesse alle ONLUS, così come in premessa, anche alle istituzioni sanitarie e socio-sanitarie religiose senza fine di lucro per il contenuto fortemente sociale;

per quanto riguarda l'IVA ad operare una drastica riduzione delle aliquote almeno sui farmaci e sui beni strumentali elettromedicali, avendo gli stessi una destinazione sanitaria e, come tale, di elevato contenuto sociale. Tale agevolazione non sarebbe del tutto innovativa, in quanto le organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266 beneficiano già di esclusioni dal campo di applicazione dell'IVA per una serie di servizi. Non si riesce a comprendere la differenza di trattamento, per la medesima prestazione e per lo stesso uso, a discapito dei presidi sanitari pubblici e privati;

a prevedere, in caso di eventuale assenso ottenuto presso l'Unione europea in materia di non assoggettabilità all'IVA dei contratti di fornitura dei servizi, previsto dall'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001 al punto 10, la estensione anche alle istituzioni sanitarie e socio-sanitarie religiose senza fine di lucro.

(7-00126)

« Bottino, Fioroni ».

\* \* \*

**ATTI DI CONTROLLO**

*PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI*

*Interrogazioni a risposta orale:*

FOLENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

in questi giorni si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Governo algerino;